

**NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara
a cura dello Studio Catena – Dottori Commercialisti**

**DECRETO CRESCITA 2019: APPROVATO DAL SENATO, DIVENTA
LEGGE**

In data 27 giugno 2019 il Senato ha approvato il decreto crescita 34/2019 senza alcuna modificazione del testo, rispetto agli emendamenti già approvati dalla Camera.

Numerose sono le novità introdotte che andranno a formare oggetto di interesse del Def, Documento di Economia e Finanza, poiché l'obiettivo primario è quello di rilanciare l'economia e gli investimenti da parte dei privati e delle imprese.

Tra le principali novità ricordiamo:

- **Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi:** l'art. 1 del DL 34/2019 prevede un'agevolazione attuabile sin da subito in quanto concede ai titolari di reddito di imprese o agli esercenti arti e professioni di maggiorare il costo dei beni strumentali nuovi acquistati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, del 30 %, fino a 2.5 milioni di euro. Non son compresi nel progetto di investimento, l'acquisto di veicoli o altri mezzi di trasporto. Inoltre sussiste la possibilità di beneficiare dell'ammortamento 130% fino al 30 giugno 2020 se viene pagato l'acconto del 20% e l'ordine viene accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2019.
I soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 sono esclusi dal super ammortamento in quanto non determinano in modo analitico il reddito di impresa o di lavoro autonomo; bensì lo determinano in maniera forfetaria applicando il coefficiente di redditività associato alla categoria cui appartengono ai ricavi del periodo.
- **Taglio Imu sui capannoni:** grazie alle modificazioni apportate all'art. 3 del DL 34/2019 dalle Commissioni, dal 2023 è prevista una deducibilità Imu al 100% sugli immobili strumentali, come i capannoni industriali, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni. Prima di allora, la percentuale di deducibilità crescerà gradualmente: infatti per il 2019, la deducibilità è al 50%; nel 2020-2021 sarà del 60% e nel 2022 sarà del 70%.

- **Cambia la scadenza per le dichiarazioni Imu:** il termine per presentare la dichiarazione Imu slitta dal 30 giugno, al 31 dicembre dell'anno successivo ai dati a cui la dichiarazione si riferisce.
Inoltre, con l'articolo 3 – quater sono apportate delle semplificazioni per gli immobili concessi in comodato: ovvero è abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu per i beneficiari dell'aliquota agevolata al 50% in caso comodato d'uso gratuito concesso ai figli o ai genitori.
- **Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati alla vendita:** a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- **Proroga versamenti imposte sui redditi:** slitta ufficialmente al 30 settembre 2019 la proroga per il versamento di Irpef, Ires, Irap, ed Iva non solo per i titolari di partita iva ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA), ma anche per i contribuenti minimi e forfettari. È quanto stabilito recentemente dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 28 giugno 2019. Di conseguenza per il pagamento delle imposte da Unico 2019 ci sarà la scadenza del 30 settembre 2019 con contestuale cambiamento del piano di rateizzazione delle imposte. Sono, infatti, state ridotte a tre le rate possibili:
 - Per i contribuenti titolari di partita iva, le rate possibili hanno scadenza 30.09.2019, 16.10.2019 e 18.11.2019 (poiché il giorno 16 cade di sabato),
 - Per i contribuenti non titolari di partita iva, le scadenze delle rate sono: 30.09.2019, 31.10.2019 e il 2.12.2019 (poiché il 30 novembre cade di sabato).
- **Versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio:** dovendo essere versato unitamente al pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, il diritto annuale per l'iscrizione nel Registro delle imprese potrà beneficiare della proroga al 30 settembre 2019.
- **Sospensione delle sanzioni da scontrino elettronico:** dal 1° luglio è scattato l'obbligo dello scontrino elettronico per gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Essi devono inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La difficoltà di mettersi in regola con tale adempimento, e quindi di dotarsi di un dispositivo adeguato a tale trasmissione, ha messo a dura prova i commercianti. Si è ritenuto necessario e opportuno rinviare l'applicazione delle sanzioni al 1° gennaio 2020. Quindi per il periodo che va dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 non sono previste sanzioni.
- **Lotteria degli scontrini:** è stato previsto il raddoppio delle possibilità di vincita per chi paga tramite mezzi tracciati come carte di credito o bancomat. La lotteria degli scontrini inizierà ufficialmente dal 1° gennaio 2020 e varrà non per tutti gli scontrini, ma solo per quelli che supereranno una certa soglia, che deve ancora essere fissata.

A tali scontrini sarà associato il codice fiscale dall'acquirente che, in tal modo, parteciperà ad una lotteria con estrazioni previste mensilmente.

L'obiettivo è evidentemente quello di contrasto all'evasione fiscale (creando un interesse da parte del cliente a richiedere lo scontrino).

- **Revisione mini Ires:** non essendo di facile attuazione l'aliquota Ires al 15%, l'articolo 2 del DL 34/2019 (modificato dalle Commissioni) prevede una graduale riduzione dell'aliquota in questione riservando alle società che accantoneranno gli utili a riserva, l'aliquota Ires:
 - del 22.5% per il 2019
 - del 21.5% per il 2020
 - del 21% per il 2021
 - del 20.5% per il 2022

per le altre società che non provvederanno ad effettuare tali accantonamenti, l'aliquota rimarrà del 24%.

- **Contrasto all'italian sounding:** l'art. 32 ha l'obiettivo di fermare il fenomeno del cosiddetto "italian sounding", ovvero l'imitazione di prodotti o marchi italiani attraverso l'utilizzo di parole che rimandano all'Italia. È prevista, infatti, per i consorzi e per le organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione del 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dall'italian sounding. Per ogni beneficiario l'agevolazione massima annuale è pari a 30.000 euro.
- **Nascita di una nuova tipologia di società:** la "Sis", società d'investimento semplice, è la nuova società prevista dell'articolo 27 del DL 34/2019. Essa si potrà costituire con un capitale massimo di 25 milioni, si occuperà di investire esclusivamente nelle start-up non quotate su mercati regolamentati e potrà beneficiare dell'esenzione dalle tasse dei redditi di capitale.
- **Modifiche alla misura Nuova Sabatini:** l'articolo 20 apporta novità in materia di agevolazioni sui finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari strumentali. Infatti viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro il limite massimo di finanziamenti concedibili alle singole imprese e gli investimenti possono essere interamente coperti dai finanziamenti bancari.

I contributi riconosciuti, di cui all'articolo 2 del decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo del :

5% per le piccole e medie imprese

3,575% per le PMI.

Inoltre, in caso di finanziamento di importo non superiore ai 100.000 euro, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione.

- **Registri contabili tenuti con sistemi elettronici:** l'articolo 12- octies del DL 34/2019, inserito in sede di conversione di legge, estende a tutti i registri contabili le semplificazioni dipendenti dalla tenuta degli stessi con sistemi elettronici, in precedenza riconosciute ai soli registri IVA (delle vendite , degli acquisti e dei corrispettivi).

Intervenendo direttamente sull'art. 7 co. 4 –quater del DL 357/94, viene stabilito che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare (quindi , anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento), purché, in sede di accesso , ispezione o verifica, i registri:

- Risultino aggiornati sui sistemi elettronici;
- Vengano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione entra in vigore dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019. In forza di essa, dunque, non sussiste l'obbligo di stampare i registri contabili tenuti con sistemi elettronici relativi al 2018 entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo (ossia entro il 2.3.2020, tenuto conto del nuovo termine di presentazione dei modelli REDDITI 2019 fissato al 2.12.2019).